

DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269 –ARTIGIANI-

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici. (GU n.229 del 2-10-2003 - Suppl. Ordinario n. 157)

note: **Entrata in vigore del decreto: 2-10-2003.**

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326 (in SO n.181, relativo alla G.U. 25/11/2003, n.274).

Art. 21 Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali

6-ter. **Gli imprenditori artigiani** iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti **entro il terzo grado**, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno **non superiore a novanta giorni**. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa. È fatto, comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276 –AGRICOLTORI-

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n.235 del 9-10-2003 - Suppl. Ordinario n. 159)

note: **Entrata in vigore del decreto: 24-10-2003**

Art. 74 Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro

Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da ((parenti e affini sino **al quarto grado**)) in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

LEGGE 3 giugno 1975, n. 160 –COMMERCianti-

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale. (GU n.146 del 5-6-1975)

Art. 29. Esercenti attività commerciali

((L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbianoomississ.....

GRADI PARENTELA	PARENTI	AFFINI
Definizioni da codice civile	<p>Art.74 c.c. PARENTELA La parantela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.</p> <p>Art.75 c.c. LINEE DI PARENTELA Sono parenti in <u>linea retta</u> le persone di cui una discende dall'altra ; in <u>linea collaterale</u> quelle, che pur avendo uno stipite in comune non discendono l'una dall'altra.</p> <p>Art. 76 COMPUTO DEI GRADI Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.</p>	<p>Art. 78 c.c. AFFINITA'</p> <p>L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge. L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo.</p>
"Fino al 1° grado linea retta"	figli e genitori	suocero e genero suocero e nuora
"Fino al 2° grado linea collaterale"	fratelli e sorelle	fratello/sorella della moglie fratello/sorella del marito

n.b. Ricordiamo che i coniugi (legati da rapporto di coniugio) non sono né parenti, né affini.

Il calcolo dei gradi

Nella linea retta si calcolano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite

Esempi :

- nonno-nipote 2° grado
- bisnonno-bisnipote 3° grado

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Esempi :

- nipote e zio : 3° grado
- bisnonno e bisnipote : 3° grado
- cugini 4° grado
-

Schema esemplificativo :

